

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE N 115 DEL 11 FEBBRAIO 2019

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA E L'AZIENDA SANITARIA
LOCALE ASL VCO DI OMEGNA PER LA GESTIONE DELLA
NUTRIZIONE CLINICA IN FAVORE DEI SERVIZI TERRITORIALI
DELL'ASL VCO**

TRA

l'Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara (di seguito denominata Azienda Ospedaliero Universitaria), con sede in Novara - C.so Mazzini n. 18 - C.F. 01521330033 - rappresentata dal Direttore S.C. Servizio Legale, Patrimoniale e Personale avv. Lorenzo Giudice, all'uopo delegato,

E

L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. di Omegna (di seguito denominata ASL VCO) con sede in Omegna – Via Mazzini 117, C.F. 00634880033 rappresentata dalla dott.ssa Anna Rosa Bellotti, Responsabile SOS Libera Professione - Ufficio Convenzioni, appartenente alla SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento Aziendale approvato con Deliberazione del Direttore Generale n° 290 del 12.5.2017

PREMESSO CHE:

- l'ASL VCO necessita di una consulenza dietetico-nutrizionale da parte del personale medico operante presso la S.C. Scienza dell'Alimentazione e Dietetica dell'AOU Maggiore della Carità di Novara che si identifica,

anche secondo l'Atto Aziendale approvato dalla Regione Piemonte, quale Struttura di Riferimento per le Aziende Sanitarie Locali del Piemonte Nord-Est;

CONSIDERATO CHE:

- la S.C. Scienza dell'Alimentazione e Dietetica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara si identifica Centro Prescrittore per conto dell'ASL VCO in materia di NAD;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Azienda Ospedaliero Universitaria si impegna ad assicurare all'ASL VCO prestazioni medico-specialistiche ambulatoriali di consulenza dietetico-nutrizionale in favore dei pazienti dell'ASL VCO.

L'attività, di cui al precedente comma, verrà svolta, a rotazione, dal personale medico della S.C. Scienza dell'Alimentazione e Dietetica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria durante il normale orario di servizio dovuto presso l'Azienda di appartenenza, mediante un accesso settimanale della durata massima di otto ore oltre il tempo di viaggio eventualmente modificabile secondo le necessità e la disponibilità del personale coinvolto.

L'attività del personale medico consulente, oggetto della presente convenzione, dovrà essere svolta come da intese che intercorreranno tra le SS.CC. Interessate. Come da accordi raggiunti l'ASL VCO dovrà garantire costantemente la presenza di un dietista, la cui attività professionale risulta imprescindibile per la corretta gestione della nutrizione clinica in favore dei servizi territoriali dell'ASL VCO.

Tale consulenza sarà inoltre garantita ai pazienti, residenti nell'ASL VCO, in terapia nutrizionale e parenterale domiciliare, siano essi al domicilio o presso le strutture protette (RSA/RAF).

La consulenza si esplicherà secondo quanto previsto dalla D.G.R. del 19.11.2007 n° 13-7456 e dalle Linee Guida per l'attuazione della Nutrizione Parenterale (NPD) ed Enterale (NED) al domicilio, le quali individuano i centri prescrittori regionali deputati alla realizzazione del programma nutrizionale artificiale domiciliare ed alla presa in carico del paziente per opportuno follow-up.

Le attività di cui al presente accordo prevedono necessariamente una richiesta, da parte del medico curante, specificando se la prestazione deve essere effettuata a domicilio o in struttura protetta.

E' prevista la possibilità di effettuare visite domiciliari (prime visite) in favore di pazienti non ancora presi in carico, su richiesta del Medico di Medicina Generale competente.

Le prestazioni saranno rese conformemente al protocollo stabilito per la nutrizione domiciliare in uso presso i servizi competenti dell'AOU Maggiore della Carità e dell'ASL VCO.

ART. 2

Le prestazioni, di cui all'articolo precedente, rientrano nella "*presa in carico*" definita dalla D.G.R. n° 13-7456 del 19.11.2007 e precedenti, pertanto verranno remunerate, da parte dell'ASL VCO, secondo quanto previsto dal nomenclatore tariffario regionale vigente di cui alla D.G.R. n° 73-13176 del 26.7.2004 come di seguito indicato:

- a) **pazienti in nutrizione enterale domiciliare (domicilio o RSA/RAF):**

€ 7,75= (€ sette/75) – escluso materiale e miscele nutritive –
per giornata di terapia (dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni
festivi);

**b) pazienti in nutrizione parenterale domiciliare (domicilio o
RSA/RAF) NPD:**

€ 22,15= (€ ventidue/15) – escluso materiale e miscele nutritive
– per giornata di terapia (dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi).

Gli addebiti delle prestazioni di cui ai precedenti punti a) e b) verranno
rendicontati dall'ASO attraverso i tracciati di rilevazione delle prestazioni
specialistiche (tracciati C5), con controllo a posteriori da parte dell'ASL VCO e
fatturati dalla stessa AOU all'ASL VCO.

ART. 3

L'ASL VCO, attraverso il meccanismo dell'assicurazione regionale, estende la
copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi conseguente
all'attività svolta dal personale consulente, durante il normale orario di servizio.

Per quanto riguarda gli infortuni, trattandosi di consulenza resa in orario di
servizio, si fa espresso riferimento alla copertura INAIL in essere per i dipendenti
dell'AOU Maggiore della Carità.

ART. 4

Le parti sono autorizzate, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per quanto ancora
vigente ed in ottemperanza a quanto disposto dal nuovo Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati (GDPR) 679/2016, al trattamento dei dati personali. Il
personale dipendente dell'Azienda Ospedaliero Universitaria e quello dell'ASL
VCO, nello svolgimento dell'attività prevista dalla presente convenzione, verrà

necessariamente a conoscenza dei dati personali e relativi alla salute di cui sono titolari le Aziende contraenti e pertanto, in qualità di “persona autorizzata al trattamento dei dati personali” (art. 4, n. 10, del Regolamento) è vincolato al rispetto degli obblighi di riservatezza e di sicurezza previsti dalla normativa Privacy. Le parti dichiarano inoltre reciprocamente che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza delle attività previste dalla presente convenzione verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate.

ART. 5

La presente convenzione ha validità dall'1.1.2019 al 31.12.2019 e potrà essere prorogata previa adozione di specifici atti deliberativi delle due Aziende, salvo recesso di una delle parti, da comunicare con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di raccomandata.

Art. 6

E' fatto obbligo ai consulenti di osservare il Codice di Comportamento dell'ASL VCO, adottato con deliberazione n° 50 del 30.1.2015 ed integrato con successiva deliberazione n° 162 del 22.2.2018, che si applica a tutti coloro i quali prestano attività lavorativa, a qualsiasi titolo, per l'azienda (si rinvia all'art. 2 del codice). Il documento è stato predisposto in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 44, della legge n° 190 del 6.11.2012 recante all'oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.

Il documento è pubblicato sul sito internet aziendale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti” - Prevenzione della corruzione.

L'Azienda Ospedaliero Universitaria si impegna a comunicare ai propri consulenti il suddetto obbligo.

Art. 7

Tutte le spese relative al presente atto sono a carico dell'ASL VCO.

Il presente disciplinare è esente da bollo, ai sensi del DPR n. 642/1972 (tabella,

All. B, n. 16) ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, ex art. 5 (tariffe – parte

II – art. 10) del DPR 26 aprile 1986 n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

Novara,

AOU Maggiore della Carità

di Novara

IL DIRETTORE S.C.

Servizio Legale, Patrimoniale e Personale

avv. Lorenzo Giudice

Azienda Regionale ASL VCO

di Omegna

IL RESPONSABILE S.O.S.

Libera Professione

Ufficio Convenzioni

dott.ssa Anna Rosa Bellotti